

COMUNE DI POGLIANO MILANESE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

003 - AREA AFFARI GENERALI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REG. GEN. 278

Data: 27/07/2022

OGGETTO: Impegno e liquidazione diritti di rogito relativi alla funzione di Segretario Generale in regime di scavalco – periodo 01.09.2021 - 14.02.2022

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- gli artt. 107 e 109 co. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e smi (TUEL);
- l'art. 10 comma 2-bis del DL 90/2014 (comma inserito dalla legge di conversione 114/2014), per il quale negli enti locali, che siano privi di dipendenti con qualifica dirigenziale e, comunque, a tutti i segretari comunali che non abbiano la qualifica di dirigente, una quota del provento annuale dei diritti di segreteria sia attribuita al segretario comunale rogante, entro il limite del quinto dello stipendio in godimento;

RICHIAMATA la delibera di CC n. 41 del 29/07/2021 è stato disposto lo scioglimento della convenzione di segreteria fra i comuni di Mariano Comense e Pogliano Milanese con decorrenza 01.09.2021;

RICHIAMATO il conseguente decreto di autorizzazione alla reggenza presso la sede del Comune di Pogliano Milanese al dott. Matteo Bottari per il periodo 01/09/2021 – 31/12/2021, pervenuto da parte dell'Ufficio territoriale di Governo in data 17/08/2021 prot. n. 9272;

RICHIAMATA la proroga allo scavalco, in attesa della sottoscrizione di convenzione di segreteria, giusto il decreto di autorizzazione alla reggenza presso la sede del Comune di Pogliano Milanese al dott. Matteo Bottari per il periodo 01/01/2022 – 16/03/2022, pervenuto da parte dell'Ufficio territoriale di Governo in data 15/12/2021 prot. n. 13687 e recepito con decreto sindacale in data 16/12/2021 al prot. N. 13730;

CONSIDERATO che a far data dal 15. 02. 2022 è intervenuta la convenzione per le funzioni di Segretario generale associato fra i Comuni di Rho e Pogliano Milanese, interrompendo il cd regime di scavalco;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

VISTO il contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei segretari comunali e provinciali del 13.01.2009 che ha riscritto le modalità di calcolo dei compensi spettanti in caso di supplenza o reggenza, tra cui si evidenzia il riconoscimento dei diritti di rogito;

RICHIAMATI:

- il comma 2-bis dell'art. 10 del DL 90/2014 prevede che i diritti per il rogito dei contratti, in forma pubblica amministrativa, siano da riconoscere: [...omissis...ai segretari delle fasce A e B, che prestano servizio in comuni nei quali non c'è personale della qualifica giuridica di dirigente; ai segretari della fascia C, anche se nei loro enti sono impiegati dei dirigenti;] e che tale interpretazione del comma 2-bis è stata riconosciuta dalla costante giurisprudenza dei Giudici del Lavoro (cfr. Tribunali Bergamo n. 762/2016, Brescia n. 1486/2016 e n. 75/2017, Busto Arsizio n. 307/2016 e n. 446/2017, Milano n. 1539/2016 n. 2156/2016 e n. 2586/2017, Monza n. 46/2017, Parma n. 250/2017, Pordenone n. 77/2017 e n. 78/2017, Potenza n. 411/2017, Taranto n. 3269/2016, Udine n. 215/2017, Verona n. 23/2017);
- la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha fatto propria tale lettura della norma con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2018/QMIG del 30/7/2018;

VERIFICATO che in questo comune non è impiegato personale di qualifica dirigenziale e che il segretario generale dott. Matteo BOTTARI appartiene alla fascia professione A;

PREMESSO inoltre che:

- in relazione ai diritti di rogito, la Corte dei conti del Veneto (n. 400/2018/PAR del 16/10/2018) ha ritenuto che IRAP e oneri contributivi riflessi rimangono a carico del bilancio dell'ente: presupposto, dell'articolata e condivisibile decisione della Corte, è la natura "retributiva" dei diritti di rogito, in quanto i diritti fanno parte del trattamento economico complessivo dei segretari ai sensi dell'art. 37 del CCNL 16/5/2001;
- i diritti, quindi, sono parte della retribuzione, principio che è stato confermato dall'art. 105 del CCNL 17/12/2020 di dirigenti e segretari del comparto Funzioni locali;
- l'imposta regionale sulle attività produttive, IRAP, è stata istituita dal d.lgs. 446/1997;
- l'art. 2 del d.lgs. 446/1997 individua, quale presupposto dell'imposta, l'esercizio abituale di una "attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi";
- la Corte dei conti Veneto ha desunto che, considerato il presupposto impositivo, non è possibile ritenere che l'IRAP gravi su soggetti che non svolgono un'attività autonomamente organizzata, quali i lavoratori dipendenti sia privati, che pubblici e tra questi i segretari comunali;
- la Corte dei conti del Veneto, inoltre, richiamando la deliberazione n. 34/2007 della Sezione Emilia Romagna, ha espresso un principio decisivo: traslare l'imposta dall'ente al lavoratore trasformerebbe l'IRAP da imposta reale a imposta sul reddito, in modo del tutto improprio;
- la risoluzione n. 123/E del 2/2008, dell'Agenzia delle Entrate, conferma tale orientamento e la stessa Agenzia ha rilevato che una interpretazione diversa modificherebbe nella sostanza la disciplina del tributo del d.lgs. 446/1997, al quale "è estranea l'ipotesi di rivalsa da parte del soggetto passivo individuato ex lege";

CONSIDERATO ancora che:

- in merito al trattamento del contributo ex CPDEL (ente soppresso e confluito nell'INPDAP, poi trasferito in seno all'INPS con la riforma del 2011,), i Giudici contabili hanno osservato come l'art. 2, comma 2, della legge 335/1995 disciplini, in conformità al Codice civile, le trattenute contributive a carico dei dipendenti pubblici;
- la norma stabilisce che una quota sia a carico del datore di lavoro ed una quota diversa sia a carico del lavoratore;
- l'art. 2115 del Codice civile, poi, prevede che: "Salvo diverse disposizioni della legge, l'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza";

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

- la Corte, pertanto, in relazione ai diritti di rogito ha registrato l'assenza di norme che derogano sia al principio di cui all'art. 2115 del Codice civile, sia alla specifica disposizione di cui alla legge n. 335/1995;
- ne consegue che gli oneri riflessi devono essere ripartiti tra comune e segretario, secondo le regole ordinarie;
- per le ragioni di cui sopra, i diritti di rogito sono riconosciuti al segretario senza trattenere l'IRAP e gli oneri contributivi a carico dell'ente;
- il Giudice del Lavoro, quando è stato chiamato a pronunciarsi sulla questione ha stabilito che gli oneri contributivi debbano essere ripartiti tra ente e segretario non rivenendo una norma che deroghi al sistema ordinario di riparto degli oneri contributivi (Tribunale di Busto Arsizio n. 446 del 13/11/2017; Tribunale di Parma n. 250 del 26/10/2017);

ACCERTATO che nel periodo di vigenza dello scavalco – dal 01.09.2021 al 14.02.2022 - sono stati rogati dal Segretario Generale n. 3 contratti per un importo relativo ai diritti di rogito di € 2.260,50 (oltre oneri) che verranno liquidati al Segretario Comunale dott. Matteo Bottari, per il tramite del Comune di Rho ai fini del controllo del limite del quinto, secondo quanto disposto dalle regole sopra richiamate;

VISTO con riferimento all'art. 183 comma 6 del TUEL (e all'art. 9 del DL 78/2009), il sottoscritto attesta di aver accertato che il programma dei pagamenti sia compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

tutto quanto sopra richiamato e premesso,

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 27.12.2021 ad oggetto "Approvazione Bilancio 2022-2024";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 27.12.2021 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2022-2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 26.01.2022 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 (parte contabile)";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 30.09.2021 ad oggetto "Approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2020":
- l'art. 165, comma 9, del D.lgs. n. 267/2000 che recita "A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile di servizio";

VISTO il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 1204 del 01.02.2022 che attribuisce alla sottoscritta la Posizione Organizzativa dei servizi al cittadino, affari generali, personale e digitalizzazione, e verificata pertanto la propria competenza all'adozione del presente atto;

DETERMINA

1) di disporre, giuste le premesse e l'intera narrativa che qui si intendono richiamati, il pagamento dei diritti di rogito spettanti al dott. Matteo Bottari – Segretario Generale – per il periodo di scavalco dal 01.09.2021 e sino al 14.02.2022, secondo le indicazioni giurisprudenziali sopra richiamate;

2) di impegnare i diritti di rogito sopra specificati per l'importo totale del semestre di € 2.260,50, oltre gli oneri di legge pari a € 537,99 per oneri riflessi ed € 192,14 per IRAP, per un complessivo di € 2.990,64, che verranno liquidati al dott. Bottari dal Comune di Rho;

3) di imutare la spesa di € 2.990,64 al cap. 371 (come di seguito specificato) per il successivo

rimborso da riconoscere al Comune di Rho, che mostra la necessaria capienza:

Capitolo	Missione – Programma - Titolo- Macroaggregato	V° livello Piano dei Conti	CP/F PV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'				
				2021	2022	2023	Succ.	
371	01.02.	U.1.04.01.02.03			2.990,64			

- 4) di liquidare la somma di e 2.990,64 al Comune di Rho sul CC Banca d'Italia 0061592;
- 5) di trasmettere copia della presente al Comune di Rho per i necessari e conseguenti atti e le verifiche legate al limite del quinto;
- 6) Di dare infine atto che sono state rispettate le seguenti disposizioni:
- art. 3, comma 5, del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge 213/2012, che ha introdotto l'art. 147 bis al D.Lgs. 267/2000, con la precisazione che con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- art. 163, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, in quanto trattasi di spesa obbligatoria per legge;
- D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010, finalizzata al contenimento della spesa degli E.L. a far data dal 01.01.2011;
- art. 9, comma 1, lettera a), punto 2), della Legge 03.08.2009, n. 102, in ordine alla compatibilità del pagamento della suddetta spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole della Finanza Pubblica.

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI AL CITTADINO, AFFARI GENERALI PERSONALE E DIGITALIZZAZIONE Dott.ssa Stefania Meraviglia